



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 21 Settembre 2021

CASI OPERATIVI

S.t.p. e crediti d'imposta investimenti in beni strumentali e Mezzogiorno
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le tassazioni differenziate dell'articolo 47 bis: controllo e assenza di controllo
di **Ennio Vial**

ACCERTAMENTO

I rapporti tra notifica dell'atto e residenza del contribuente
di **Luigi Ferrajoli**

ENTI NON COMMERCIALI

Esclusione degli associati anche senza preventiva contestazione
di **Lucia Recchioni**

FINANZA AGEVOLATA

Come orientarsi nel mondo della Finanza Agevolata
di **Golden Group - Ufficio Tecnico**

LEGGERE PER CRESCERE

Un minuto tutto per te di Spencer Johnson - Recensione
di **Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter**

CASI OPERATIVI

S.t.p. e crediti d'imposta investimenti in beni strumentali e Mezzogiorno

di EVOLUTION

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le S.T.P. possono beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 di cui all'articolo 1, commi 1056-1058, L. 178/2020 e del credito d'imposta Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015?

Nell'ambito dei chiarimenti interpretativi forniti dalla circolare AdE 9/E/2021 circa i "soggetti interessati" al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'attuale disciplina dell'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021), l'Agenzia delle entrate ha affrontato il tema dell'ammissibilità delle Società tra Professionisti (S.T.P.) all'agevolazione, sia nella sua forma ordinaria, sia nella sua forma potenziata per beni 4.0.

Una pronuncia in linea con l'orientamento interpretativo della circolare 9/E/2021 è contenuta nella risposta dell'Agenzia delle entrate all'interpello n. 600 del 16.09.2021, avente ad oggetto anche il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016).



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le tassazioni differenziate dell'articolo 47 bis: controllo e assenza di controllo

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA FISCALE DEI TRUST: COSA CAMBIA CON LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 47 bis Tuir](#) prevede un regime differenziato per evidenziare la **natura paradisiaca** del **dividendo**, a seconda che il socio **detenga o meno una partecipazione di controllo**.

Infatti, in **ipotesi di controllo**, si ha riguardo al **livello effettivo di tassazione** subito dalla società estera, mentre, in ipotesi di **assenza di controllo**, si considera il **livello nominale di tassazione** previsto nello Stato Estero.

Va segnalato come il controllo cui fa riferimento la norma è quello dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#), a mente del quale “*si considerano soggetti controllati non residenti le imprese, le società e gli enti non residenti nel territorio dello Stato, per i quali si verifica almeno una delle seguenti condizioni:*

a) sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#), da parte di un soggetto di cui al comma 1;

b) oltre il 50 per cento della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#) o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto di cui al comma 1”.

Il controllo, pertanto, è inteso come unione della definizione data dall'[articolo 2359 cod. civ.](#) e come **partecipazione agli utili**.

Il criterio della **tassazione effettiva** rappresenta il modo concettualmente più **corretto** per individuare la **natura paradisiaca della società estera**; tuttavia il criterio non può essere utilizzato in assenza di controllo, atteso che **il socio potrebbe non essere titolato ad acquisire le informazioni necessarie** per calcolare la tassazione effettiva. Di qui la soluzione della **tassazione nominale**, che appare **più agevole da individuare** in quanto si basa su **analisi**

astratte che prescindono dalla situazione effettiva della società.

L'[articolo 47 bis Tuir](#) è stato richiamato dalla **lett. g sexies** dell'[articolo 44 Tuir](#) in tema di **tassazione dei redditi del trust opaco paradisiaco**. La **bozza di circolare** diramata lo scorso **11 agosto**, destinata alla pubblica discussione tra gli operatori, si è orientata verso la tesi della **tassazione nominale**.

L'approccio appare **assolutamente condivisibile**, atteso che non è possibile ipotizzare il controllo del trust da parte del beneficiario ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#).

L'Agenzia ha tralasciato, correttamente, anche l'ipotesi del **controllo della maggioranza degli utili** e si è giustamente indirizzata verso la tesi secondo cui, dell'[articolo 47 bis Tuir](#), dobbiamo considerare la casistica dell'assenza del controllo che, come noto, fa riferimento alla **tassazione nominale**.

La conclusione cui si giunge è che, in ipotesi di **trust opaco extracomunitario** e non localizzato nei Paesi dello spazio economico europeo che scambiano informazioni, **il Trust sarà considerato paradisiaco se il livello impositivo nominale di tassazione** previsto nello Stato estero è **inferiore al 50%** di quello italiano, ossia del **24% in via ordinaria** oppure del **26% nel caso in cui il trust sia un ente non commerciale** che investe esclusivamente in attività finanziarie.

Tralasciando questo ultimo caso, che non è scevro da profili di incertezza, e limitandoci al caso generale dell'res, dobbiamo rilevare come l'analisi si complichi nel caso di **tassazione del trust con aliquote progressive per scaglioni** o nel caso in cui il trust consegua dei **proventi soggetti ad un regime speciale**.

Al riguardo, si potrebbero richiamare i **chiarimenti dati dall'Agenzia nella circolare 35/E/2016** diramati in tema di disciplina CFC dove si segnalava di gestire le aliquote progressive ipotizzando di effettuare i conteggi sul **reddito convenzionale di un milione**.

In tema di **regime speciale** la [circolare 35/E/2016](#) aveva anticipato di fatto le previsioni dell'[articolo 47 bis Tuir](#), prevedendo che si deve valutare il regime prevalente in termini di proventi.

Vi è da chiedersi se questi chiarimenti possano essere utilizzati anche in relazione al Trust.

Ma vi è di più. Ben potrebbe accadere che il **trust estero sia qualificabile come paradisiaco ed opaco** ai fini della **disciplina italiana**, in quanto i **beneficiari dei frutti non vantano un diritto soggettivo** alla percezione, ma che invece sia **tassato** nel Paese estero come un **trust trasparente**.

Come ci si comporta in questi casi? Possiamo affermare che il trust trasparente, essendo escluso da tassazione diventa **automaticamente paradisiaco** o possiamo valorizzare la

tassazione dei beneficiari?

Sul punto la [circolare 35/E/2016](#) era silente. In questo caso potremmo scomodare la **bozza di circolare CFC diramata lo scorso 5 luglio**. In quell'occasione è stato proposto di **valorizzare la tassazione dei soci**. La **conclusione**, anche se la disciplina CFC considera la tassazione effettiva e non quella nominale, potrebbe essere **considerata anche per il nostro caso**.

Nel caso del **trust** rimane però un grosso problema, sul quale la bozza di circolare non si sofferma, ossia il fatto che, mentre ci si può attendere che un **socio di controllo** possa pretendere dalla sua società le **informazioni** di cui necessita, è assolutamente **improbabile** che il **beneficiario di un trust estero** sia in grado, con la stessa facilità, di **acquisire le informazioni** richieste dalla norma per valutare la corretta tassazione.

La **bozza di circolare** contiene un passaggio ove si legge che: *“Per permettere ai “titolari effettivi” del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”*.

È oltremodo difficile ipotizzare di **imporre un adempimento** del genere al *trustee* estero, se questo non è previsto da altre fonti come, ad esempio, dall'atto di trust.

È pur vero che il **criterio della tassazione nominale** in luogo di quella **effettiva** è prevista proprio per consentire più agevolmente a chi non ha poteri di controllo di **acquisire le informazioni necessarie**; tuttavia non si può trascurare il fatto che l'acquisizione di queste informazioni potrebbe essere comunque **difficoltosa** in mancanza di una **collaborazione del trustee**.

ACCERTAMENTO

I rapporti tra notifica dell'atto e residenza del contribuente

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

LE NOVITÀ DELLE VERIFICHE FISCALI E GLI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO: STRUMENTI DI DIFESA E STRATEGIE PROCESSUALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Un argomento di particolare interesse riguarda la **notificazione** degli atti tributari al contribuente.

A tale proposito, si osserva che le notificazioni degli atti tributari debbono essere eseguite nel **domicilio fiscale del destinatario**, ad eccezione della consegna dell'atto o dell'avviso nelle mani del soggetto interessato ([articolo 60, comma 3, D.P.R. 600/1973](#)), che **per le persone fisiche** è identificato con quello del Comune nella cui anagrafe sono iscritte e **per i soggetti giuridici** è identificato nel Comune in cui si trova la sede legale, o in mancanza la sede amministrativa; se anche questa manca, essi hanno il **domicilio fiscale** nel Comune ove è stabilita una **sede secondaria** o una stabile organizzazione e in mancanza nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività ([articolo 58 D.P.R. 600/1973](#)).

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con la recente [ordinanza n. 13843/2021](#), richiamando le proprie precedenti **sentenze n. 15258/2015 e n. 25680/2016**, ha precisato che *“il disposto del primo periodo del terzo comma dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo risultanti dai registri anagrafici «hanno effetto» ai fini delle notificazioni, ancorché soltanto dal trentesimo giorno successivo) – come pure, come si deve analogamente ritenere, il disposto del quinto comma dell’articolo 58 dello stesso D.P.R. n. 600 del 1973 (a norma del quale le variazioni del domicilio fiscale «hanno effetto» con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate) – non autorizzano la conclusione che l’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi sia priva di effetti ai fini della notificazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, giacché questa, prima di notificare un atto al contribuente, dovrebbe in ogni caso controllare, mediante una verifica sui registri anagrafici, l’attualità dell’indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi”*.

Tale interpretazione, infatti, secondo un principio giurisprudenziale consolidato, renderebbe del tutto priva di scopo **l’indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi**, ai sensi dell'[articolo 58, comma 4, D.P.R. 600/1973](#) (negli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli Uffici finanziari deve essere indicato il Comune di domicilio fiscale

delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto), e si porrebbe in conflitto con l'orientamento prevalente della Cassazione, secondo cui **l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza – o di un proprio domicilio** in un indirizzo diverso da quello di residenza, ma nell'ambito del medesimo Comune dove il contribuente è fiscalmente domiciliato ([articolo 60, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973](#)) – **va effettuata “in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento** che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario” ([Cassazione, n. 24292/2018](#)).

Alla luce di ciò, il contribuente che abbia indicato nella propria dichiarazione dei redditi il **domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente**, non può eccepire detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore da parte dell'Ente impositore, al fine di opporre, sotto il profilo dell'incompetenza del territorio, **l'invalidità dell'atto di accertamento** compiuto dall'Ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato.

Infatti, al **dovere del contribuente** di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un definito rappresentante legale, ai sensi dell'[articolo 58 D.P.R. 600/1973](#), **non corrisponde l'obbligo** dell'Amministrazione finanziaria **di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto**.

Sulla scorta di tali considerazioni deve allora affermarsi che un conto è il caso di un cambio di residenza, altro è il caso di una originaria **difformità tra la residenza anagrafica** e quella indicata nella **dichiarazione dei redditi**; in quest'ultima ipotesi, infatti, la **notificazione che si sia perfezionata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi deve considerarsi valida nonostante tale indicazione non sia coincidente con le risultanze anagrafiche**, non rilevando se per errore o per malizia.

La Suprema Corte, con la citata [ordinanza n. 13843/2021](#), si è uniformata ai principi sopra esposti – dando ulteriore conferma all'indirizzo **di validità della notificazione** del prodromico avviso di accertamento effettuata dall'Ente impositore presso l'indirizzo indicato dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi – affermando che “*la notificazione perfezionata effettuata presso l'indirizzo indicato nella dichiarazione dei redditi (anche quando il perfezionamento si abbia tramite il meccanismo della compiuta giacenza; Cass., n. 15258 del 2015, n. 25680 del 2016) deve ritenersi valida, nonostante tale indicazione sia difforme – non importa se per errore o per malizia – rispetto alle risultanze anagrafiche*”.

ENTI NON COMMERCIALI

Esclusione degli associati anche senza preventiva contestazione

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO: NUOVI CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Con l'**ordinanza n. 25319**, depositata ieri, 20 settembre, la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema dell'**esclusione degli associati**, ribadendo che **non è necessaria**, a tal fine, alcuna preventiva **contestazione**, salvo ciò non sia espressamente previsto dallo **statuto** dell'associazione stessa.

Un associato subiva l'**esclusione** a seguito di **delibera del Consiglio di Amministrazione** che individuava a tal fine **gravi fatti**. Lamentava, dunque, di **non essere stato ascoltato** prima dell'adozione del provvedimento e non aver potuto, dunque, **contestare i fatti richiamati a fondamento dell'esclusione**.

La questione è giunta dinanzi la **Corte di Cassazione**, che ha avuto modo di ricordare l'**esclusione degli associati** è regolata dall'[articolo 24 cod. civ.](#) per le **associazioni riconosciute**; la sua applicabilità anche alle **associazioni non riconosciute**, tuttavia, è pacificamente affermata dalla **giurisprudenza**.

La richiamata disposizione prevede che l'**esclusione** di un associato possa essere deliberata dall'assemblea soltanto per **gravi motivi**; in tal caso l'associato può **ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi** dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I richiamati **"gravi motivi"** devono consistere in **inadempimenti rilevanti all'accordo associativo** e devono essere **previsti**, in modo **specifico**, dallo **statuto** dell'associazione.

La previsione normativa, tuttavia, null'altro prevede, sicché **non può ritenersi esistente uno specifico procedimento** da seguire per l'**esclusione** dell'associato.

Lo **statuto**, di conseguenza, può **disciplinare specifici procedimenti** per l'**esclusione** del socio, potendo ad esempio **prescrivere l'audizione del socio** o procedure tali da garantire la sua difesa prima dell'**esclusione**. In tutti i casi in cui, però, tali previsioni **non siano richiamate nello statuto**, non può ritenersi sussistente alcun **obbligo di preventiva contestazione** degli addebiti

agli associati.

Sul punto, tra l'altro, si era già pronunciata, in passato, la **Corte di Cassazione**, evidenziando che ***“ai fini della validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva contestazione dell'addebito, dato che tale contestazione non è prevista da alcuna disposizione di legge e salvo che sia lo statuto a prevederlo”***.

FINANZA AGEVOLATA

Come orientarsi nel mondo della Finanza Agevolata

di Golden Group - Ufficio Tecnico



Sempre più spesso le imprese si rivolgono alla finanza agevolata quale supporto a favore delle loro attività imprenditoriali, siano esse ricorrenti o di sviluppo di nuovi progetti aziendali. Quali sono, dunque, gli strumenti e le principali tipologie di aiuti a supporto delle imprese?

La finanza agevolata è una branca della finanza aziendale che si occupa della ricerca di fonti di finanziamento a condizioni migliori rispetto a quelle di mercato, tramite l'utilizzo di strumenti agevolativi pubblici.

Essere informati su tali opportunità necessita di tempo e risorse dedicate al fine di giungere ad un aggiornamento continuo sulle misure in essere. Per tale motivo molte aziende non riescono a sfruttare appieno tutti gli strumenti a disposizione e, pertanto, preferiscono rivolgersi a società di consulenza esterne che sappiano gestirli in modo ottimale.

Al fine di comprendere la vastità del parco normativo cui un'azienda può accedere, prendiamo come esempio una piccola impresa manifatturiera di Bologna.

Seguendo il nostro *modus operandi*, tale realtà può accedere a molteplici normative, nazionali e regionali, che, per maggiore chiarezza, suddividiamo nelle seguenti aree tematiche in base alla tipologia di investimento:

1. **Produzione:** macchinari e attrezzature; fabbricati e opere murarie; impianti ecologici; sistemi a basso impatto ambientale; impianti di sicurezza; arredamento; informatica; magazzino e logistica
2. **Ricerca e innovazione:** costi del personale di ricerca, brevetti e acquisizione know how
3. **Risorse umane:** Formazione e selezione del personale e nuove assunzioni
4. **Internazionalizzazione e Fiere**
5. **Energia**
6. **Normative europee**
7. **Pubblicità e Strategia di Marketing**

8. Ricapitalizzazione aziendale

Nella prima Area di intervento, ad esempio, la piccola azienda bolognese troverà sicuramente il **Credito d'imposta in beni strumentali**, misura finalizzata a supportare gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e la **Nuova Sabatini**, agevolazione tesa a facilitare l'accesso al credito delle imprese per l'acquisto di macchinari, attrezzature, impianti, strumentali all'attività di impresa.

Altre normative di particolare interesse sono il **Credito d'imposta per attività di Ricerca e Sviluppo, Innovazione e Design**, che introduce uno sconto fiscale per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (design e ideazione estetica), e il **Credito d'imposta formazione 4.0**, dedicato alle attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie 4.0, collocate rispettivamente nelle Aree di intervento 2 e 3.

Oltre alle normative nazionali, l'impresa potrà avvalersi anche di misure sia a carattere regionale che provinciale, come ad esempio il bando della **CCIAA di Bologna – Contributi per Acquisto e Installazione di Sistemi di Sicurezza**, finalizzato a sostenere i costi per acquisizione e installazione di sistemi e servizi di sicurezza per le micro e piccole imprese esposte a fenomeni di criminalità.

È importante sottolineare che i bandi camerali rappresentano un'opportunità per le imprese da non sottovalutare, vista la loro ricorrenza annuale e l'erogazione di incentivi nella forma di contributi a fondo perduto.

Le tematiche trattate spaziano su molteplici ambiti, come, ad esempio, l'**internazionalizzazione** delle imprese. Tali servizi sono finalizzati principalmente alla definizione di possibili strategie di ingresso su nuovi mercati, business e marketing (prodotti/servizi, politiche di prezzo, canali di vendita, comunicazione/promozione). In aggiunta, tali bandi agevolano la partecipazione delle PMI a fiere o eventi internazionali, essenziali nella definizione di una strategia di ingresso in un mercato estero.

Seguono poi i bandi sulla **formazione**, volti al miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, attraverso il rafforzamento professionale ed occupazionale dei lavoratori.

Gli enti camerali sono anche il punto di riferimento per lo svolgimento di **percorsi di alternanza scuola-lavoro**: tali progetti hanno l'obiettivo di migliorare l'orientamento al lavoro e alle professioni e di facilitare l'incontro domanda-offerta di formazione e lavoro.

Altro tema ricorrente è la **digitalizzazione** delle imprese, in cui, attraverso l'erogazione di voucher, vengono incentivati servizi di formazione e consulenza negli ambiti tecnologici del Piano Transizione 4.0, ovvero l'acquisto di hardware e software, generalmente funzionali alle

attività di cui sopra.

Infine, a seguito dell'emergenza conseguente all'epidemia di Covid-19, molto spesso le Camere di Commercio stanziano fondi per agevolare l'accesso al credito delle PMI, attraverso **l'abbattimento dei tassi di interesse** su finanziamenti sottoscritti per esigenze di liquidità.

Caratteristica peculiare dei bandi camerali è che le proposte progettuali presentate sono valutate in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi. Vista la scarsità delle risorse messe a disposizione, la tempestività nella presentazione della domanda risulta essere fondamentale, abbinata naturalmente ad una corretta e precisa compilazione dell'istanza.

È frequente, inoltre, che la pubblicazione del bando, con la relativa modulistica, sia a ridosso dell'apertura dello sportello di presentazione.

Per i motivi sopra descritti, appare evidente che le opportunità, benché numerose e vantaggiose, necessitino di un loro costante monitoraggio e di un'attenta analisi della documentazione per poterne usufruire al meglio.

LEGGERE PER CRESCERE

Un minuto tutto per te di Spencer Johnson - Recensione

di Francesca Lucente - Bookblogger & Copywriter



Oggi voglio parlarti di **una perla di saggezza** racchiusa nelle poche pagine di **“Un minuto tutto per te” di Spencer Johnson**. Sicuramente ne avrai sentito parlare in quanto l'autore è famoso anche per altri suoi scritti come “One Minute Manager” o “Chi ha spostato il mio formaggio”.

Se così non fosse, non è elegante né di buona etichetta dire “devi leggerlo” ma questo è uno di quei libri che ... devi davvero leggere!

È un libro di **business** e di **crescita personale**. Mi ha insegnato a gestire la mia produttività senza scambiarla per l'essere impegnata e in mille faccende affaccendata. Il tema della nostra efficacia ed efficienza sono assolutamente legati al tipo di **focus mentale** che riusciamo ad avere, nel momento in cui svolgiamo delle attività.

La capacità di concentrazione non si riduce, quindi, all'azione semi-automatica di stilare una *to-do-list* giornaliera e spuntare, di volta in volta, le voci.

Il segreto che mi ha svelato Spencer Johnson è che eseguire attività, raggiungere obiettivi ed intessere sane relazioni con amici, clienti, collaboratori e potenziali, viene filtrato e avvalorato attraverso un principio: **vorremmo che tutti ci trattassero bene e che il mondo intorno a noi fosse sano**.

Ecco, però, che posso da subito iniziare a costruire *il mio mondo*, non solo intorno a me ma iniziando da me stessa.

Un minuto tutto per te ci esorta durante la giornata a prenderci dei minuti per noi stessi. **“Cosa**

posso fare in questo momento per sentirmi bene con me stesso?" è la domanda che dovremmo porci per scoprire qual è quella telefonata, quel gesto, quel minuto (fosse anche di silenzio) che sarà capace di renderci persone più soddisfatte, più capaci di **godere di piccoli singoli momenti** che ci fanno sentire in pace con noi stessi.

L'armonia interiore è ben visibile dall'esterno.

Non possiamo pretendere che siano gli altri a trattare bene noi se noi per primi non ci prendiamo cura della nostra persona. Il passo successivo è mantenere questa armonia chiedendosi "**Cosa posso per far sentire bene il mio prossimo?**", tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, un collaboratore o un collega.

A volte basta un minuto, a volte un paio di mezz'ore alla settimana. I momenti che ci prendiamo solo per noi non sono sinonimo di egoismo. È difficile vedere che qualcuno stia bene con gli altri quando è infelice o insoddisfatto.

Non di rado, tuttavia, vediamo persone rincorrere obiettivi più grandi senza aver prima soddisfatto quelli primari.

Ho imparato che fermarmi per degli istanti non mi rende meno produttiva di altre persone e che non c'è uno **standard universale di come possa essere valutato l'obiettivo** di una persona rispetto a quello di altre.

I miei caffè di metà mattina durano 10 minuti anche se sono da sola e meglio ancora se accompagnati da due chiacchiere. Le due mezz'ore di *workout* alla settimana mi rendono capace di sprigionare molta più energia di quella che avrei creduto, non solo perché lo sport faccia bene ma anche perché so che mi sto prendendo cura di me stessa (diciamo anche la verità, perché a 43 anni si inizia a lottare con la forza di gravità!).

Ti auguro, quindi, di prenderti tanti minuti per te e, se vorrai farmi sapere nei commenti come hai deciso di trascorrerli, avrai fatto qualcosa di bello per me. Io spero di averlo fatto per te con questa recensione.

